

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 9476/1.5.3

A lista d'inoltro

**Circolare n. 2/EL**

Udine, 8 marzo 2011

**oggetto: elezioni amministrative 2011. Novità introdotte dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Principale normativa applicabile alle elezioni per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province.**

**PREMESSA**

Pur non essendo ancora stata formalmente fissata la data delle elezioni amministrative con il previsto Decreto del Presidente della Regione, la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento delle stesse **domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011.**

Ciò premesso, in vista dell'appuntamento elettorale pare utile richiamare l'attenzione sulle novità introdotte dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e sulla principale normativa applicabile alle elezioni per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province.

**COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI**

L'articolo 12, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), ha disciplinato la composizione dei Consigli provinciali, confermando il numero dei consiglieri previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 antecedentemente alla riduzione disposta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Legge finanziaria statale 2010*).

In concreto, il comma 35 prevede che **il Consiglio provinciale è composto dal Presidente e da:**

- a) **24 membri** nelle Province con popolazione sino a 300.000 abitanti (**Gorizia, Pordenone e Trieste**);
- b) **30 membri** nelle altre Province (**Udine**).

Di conseguenza, per le **elezioni provinciali di Gorizia e Trieste**, che avranno luogo nel corso del corrente anno, la composizione dei rispettivi Consigli non subisce alcuna modificazione rispetto a quella attuale, **dovendo essere eletti 24 consiglieri.**

I successivi commi 36 e 37 dell'articolo 12 si collegano al comma 35, in quanto si occupano dei collegi elettorali provinciali riprendendo, e in parte modificando, la disciplina che attualmente è contenuta nell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

In particolare, il comma 36 prevede che in ogni Provincia siano costituiti tanti collegi elettorali quanti sono i consiglieri provinciali alla stessa assegnati e che a nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi assegnati alla Provincia.

Il comma 37 stabilisce che le circoscrizioni dei collegi elettorali provinciali sono definite con decreto del Presidente della Regione, sentita previamente la Provincia interessata.

In proposito si informa che in data 24 febbraio 2011, con **decreto del Presidente della Regione n. 039/2011** (che sarà pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 9 marzo 2011), **sono state riapprovate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali** per l'elezione dei Consigli provinciali. In particolare, le tabelle delle circoscrizioni dei collegi delle Province di Gorizia e Trieste sono riportate in allegato alla pubblicazione "*Presentazione e ammissione delle candidature*" e sono consultabili all'indirizzo: [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/news/news\\_0205.html](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/news/news_0205.html).

### **COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI**

Il numero dei consiglieri comunali è disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 14/1995, la quale fa rinvio all'articolo 1 della legge 81/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 9/2001. Il numero dei consiglieri comunali da eleggere, pertanto, non è stato modificato dalla legge finanziaria regionale 2011.

I **Consigli comunali** da eleggere sono composti da:

- a) **12 consiglieri** nei Comuni con popolazione **fino a 3.000 abitanti**;
- b) **16 consiglieri** nei Comuni con popolazione **tra 3.001 e 10.000 abitanti**;
- c) **20 consiglieri** nei Comuni con popolazione **tra 10.001 e 15.000 abitanti**;
- d) **24 consiglieri** nei Comuni con popolazione **tra 15.001 e 30.000 abitanti**;
- e) **40 consiglieri** nei Comuni **Capoluoghi di Provincia**.

### **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

L'articolo 12, comma 38, della legge finanziaria regionale 2011, dispone che il **numero massimo degli assessori provinciali** non possa essere superiore ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore, computando nel calcolo il Presidente della provincia. La norma opera dal 2011, per le Province oggetto di rinnovo del consiglio, con efficacia dal rinnovo medesimo.

Pertanto, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, le Giunte provinciali saranno composte dal Presidente della Provincia e da un **numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto**, non superiore a:

- a) **5 per le Province di Gorizia, Pordenone e Trieste**;
- b) **7 per la Provincia di Udine**.

Lo statuto provinciale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al Presidente della Provincia allorché nomina la propria Giunta, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Presidente della Provincia dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa.

Nel diverso caso in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Presidente della Provincia dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

### **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'articolo 12, comma 39, della legge finanziaria regionale 2011, dispone che il **numero massimo degli assessori comunali** non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco. La disposizione opera dal 2011, per i Comuni oggetto di rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo medesimo.

A decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, le **Giunte comunali** saranno composte dal Sindaco e da un **numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto**, non superiore al numero indicato nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche dei comuni:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero consiglieri	<b>Numero massimo assessori (l.r. 22/2010)</b>
Fino a 3.000	12	<b>4</b>
Da 3.001 a 10.000	16	<b>5</b>
Da 10.001 a 15.000	20	<b>6</b>
Da 15.001 a 30.000	24	<b>7</b>
Capoluoghi di provincia	40	<b>11</b>

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al Sindaco allorché nomina la propria Giunta, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa.

Nel diverso caso in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE**

A decorrere dal 2011, nei confronti dei Comuni e delle Province per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, trova applicazione l'articolo 12, comma 40, della legge finanziaria regionale 2011 che, sostituendo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1995, ha previsto la mera facoltà per le Province, per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti di disciplinare nei rispettivi statuti la figura del Presidente del consiglio, eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

Pertanto, detti Enti modificheranno il proprio statuto, che attualmente contempla la figura del Presidente del consiglio (e, conseguentemente, le corrispondenti disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio), unicamente qualora non intendano più prevedere la figura del Presidente del consiglio. L'eventuale opzione per la rinuncia alla istituzione del Presidente del consiglio deve, infatti, realizzarsi mediante una modifica alle previsioni statutarie.

**Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Consiglio è invece obbligatoriamente presieduto dal Sindaco**, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, tuttavia, qualora difformi, andranno adeguate alle nuove previsioni normative, unitamente alle eventuali disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Peraltro, in questi Comuni, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, anche in assenza dei predetti adeguamenti, le funzioni del Presidente del consiglio comunale sono di competenza del Sindaco.

## **SISTEMA ELETTORALE: MODIFICA DEL PREMIO DI MAGGIORANZA NEI COMUNI SINO A 3.000 ABITANTI**

L'articolo 12, comma 41, della legge finanziaria regionale 2011 **modifica il premio di maggioranza nei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti**, prevedendo che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Il rafforzamento del premio di maggioranza è volto a garantire la governabilità nei Comuni di piccole dimensioni. Per effetto della norma, **alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto sono attribuiti 8 seggi, alle rimanenti liste 4 seggi**. Rimane invariato il criterio per l'attribuzione dei seggi nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti, nei quali alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi, con l'arrotondamento all'unità superiore. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 14.

Ne consegue che a decorrere dal rinnovo dei rispettivi consigli, la distribuzione dei seggi tra maggioranza e minoranza in consiglio comunale sarà quella indicata nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche dei comuni:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero consiglieri	Seggi maggioranza consiliare	Seggi minoranza consiliare
Fino a 3.000	12	<b>8</b>	<b>4</b>
Da 3.001 a 10.000	16	<b>10</b>	<b>6</b>
Da 10.001 a 15.000	20	<b>12</b>	<b>8</b>
Da 15.001 a 30.000	24	<b>14</b>	<b>10</b>
Capoluoghi di provincia	40	<b>24</b>	<b>16</b>

### **AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

L'articolo 12, comma 44, della legge finanziaria regionale 2011 ha esteso il novero dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le firme dei sottoscrittori per la presentazione delle candidature. Lo stesso ha infatti aggiunto l'articolo 4 bis alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 il quale prevede che *"Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge, oltre ai pubblici ufficiali indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990, i consiglieri regionali"*.

Per ogni ulteriore informazione inerente il procedimento elettorale, si rimanda alle consuete pubblicazioni curate dal Servizio elettorale, nonché alle pagine dedicate presenti nel Portale delle Autonomie locali, alle quali è possibile accedere anche dal Portale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>, selezionando la voce "Elezioni" nell'elenco delle materie presenti sulla barra posta in cima alla pagina (La Regione dalla A alla Z).

Rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti

Il Direttore del Servizio elettorale  
dott.ssa Annamaria Pecile



Lista d'inoltro:

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei comuni interessati alle elezioni;  
Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste;

e, p.c.

Presidenza della Regione  
Segreteria generale del Consiglio regionale  
Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali  
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine